



PROVINCIA DI VERONA

Settore Servizi in Campo Ambientale

Servizio Gestione Ambientale

OGGETTO: Presa d'atto dell'istanza di aggiornamento, per adeguamento al D.M. 188/2020, e rettifica del quadro prescrittivo dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con determinazione dirigenziale n. 1844/21 del 18 giugno 2021 relativa all'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi sito in Via Ronchesana n. 56 nel comune di Zevio (VR) e gestito dalla ditta Transeco s.r.l.

Determinazione n. 2487 del 23/08/2023

Il Dirigente

- Decisione** Il dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona prende atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio adottata con determinazione dirigenziale n. 1844/21 del 18 giugno 2021 e ne rettifica il quadro prescrittivo per la correzione di alcuni meri errori materiali. Il nuovo quadro prescrittivo e la nuova tabella codici EER allegati alla presente determina sostituiscono gli allegati della precedente determinazione dirigenziale n. 1844/21 del 18 giugno 2021. Rimane valido il contenuto della citata determinazione dirigenziale n. 1844/21 del 18 giugno 2021 qualora non espressamente modificato dal presente provvedimento.
- Fatto** Con determinazione n. 1844/21 del 18 giugno 2021 il dirigente del Settore Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona ha rilasciato alla ditta Transeco s.r.l. l'autorizzazione all'esercizio, valida fino al 17 giugno 2026, per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Via Ronchesana n. 56 nel comune di Zevio (VR).
Con nota pervenuta al protocollo provinciale al n. 43191 in data 23 agosto 2021 la ditta Transeco s.r.l. ha inviato comunicazione circa una modifica non sostanziale dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi in parola. La modifica proposta consiste nell'adeguamento al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° 188/2020 del 22 settembre 2020.
Con nota pervenuta al protocollo provinciale al n. 45508 in data 6 settembre 2021 la ditta Transeco s.r.l. ha segnalato la presenza di alcuni errori materiali nel quadro prescrittivo della determinazione dirigenziale n. 1844/21 del 18 giugno 2021, che vengono corretti con la presente determinazione.
- Motivazione** Il provvedimento è adottato sulla base della normativa vigente e di atti di organizzazione interna, in particolare:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i. (d.lgs. n. 152/2006);
- decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e s.m.i. (d.m. 5/2/1998);
- decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) di conglomerato bituminoso - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006” (d.m. n. 69/2018);
- legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i. (l.r. n. 3/2000);
- legge regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” e s.m.i. (l.r. n. 4/2016);
- articoli 5 e 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, “Norme per la tutela dell’ambiente” e s.m.i. (l.r. n. 33/1985);
- deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1773 del 28 agosto 2012 “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152; L.R. 3/2000” (d.G.R.V. n. 1773/2012);
- deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1400 del 29 agosto 2017 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014” (d.G.R.V. n. 1400/2017);
- deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 “Approvazione schema di “Garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia” (d.G.R.V. n. 2721/2014);
- deliberazione del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente n. 41/2022 del 23 febbraio 2022 “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006. Revisione Gennaio 2022” (deliberazione SNPA n. 41/2022);
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i. (d.lgs. n. 159/2011);
- articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull’ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso. Il Presidente della Provincia di Verona con decreto n. 43 del 24 dicembre 2021 ha conferito al dott. Paolo Malesani l’incarico di dirigente del Settore Servizi in campo ambientale;
- Decreto 22 settembre 2020, n° 188 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da questa Provincia, si fonda sulla documentazione presentata dalla società.

La variazione all'impianto proposta dalla ditta non costituisce modifica sostanziale ai fini V.I.A. in quanto non vengono mutate le caratteristiche o il funzionamento in modo tale da produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, si mantengono invariate la potenzialità e la capacità di stoccaggio dell'impianto.

Le varianti al progetto configurano una modifica non sostanziale ai sensi della legge regionale 3/2000 perché le modifiche non riguardano il processo tecnologico, né la tipologia e quantità di rifiuti gestiti, così come non si modifica la potenzialità dell'impianto. Pertanto nulla osta al rilascio della modifica dell'autorizzazione all'esercizio.

Obblighi da rispettare

La ditta Transeco Srl è autorizzata al prosieguo dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi nel rispetto delle prescrizioni di cui agli "Obblighi da rispettare" contenuti nella determinazione dirigenziale n. 1844/21 del 18 giugno 2021 per quanto non modificato con il presente provvedimento.

Gestione dell'impianto

- 1) possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti riportati nella tabella codici EER ed attività riportata in allegato al presente provvedimento, la quale sostituisce analoga tabella allegata alla determinazione 1844/21 del 18 giugno 2021;
- 2) la ditta dovrà prestare, entro trenta (30) giorni dalla data di notifica del presente atto, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, le note provinciali 29 novembre 2013 e del 13 giugno 2014); la polizza fidejussoria dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie entro il termine indicato.

Avvertenze

La mancata presentazione delle garanzie finanziarie si configura come inottemperanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi.

Sono demandati all'A.R.P.A.V. i controlli successivi al fine di verificare che l'attività di recupero in questione rispetti la normativa ambientale di riferimento.

La presente determinazione costituisce autorizzazione in merito al profilo ambientale e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'articolo 208, comma 13 del d.lgs. n. 152/2006.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- 1) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- 2) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

3) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

La richiesta di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della stessa.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Transeco s.r.l. e al Comune di Zevio, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto, ad Acque Veronesi s.c.a.r.l. ed al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

**Imposta
di bollo**

Obbligo assolto con dichiarazione sostitutiva dell'assolvimento dell'imposta di bollo prot. 41827 del 22/08/22. Marca da bollo per l'istanza: identificativo 01210501115019 e marca da bollo per l'autorizzazione: identificativo 01210501115020.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

f.to MALESANI PAOLO
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

QUADRO PRESCRITTIVO

La ditta Transeco s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi sito in Via Ronchesana n. 56 nel comune di Zevio (VR) nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle seguenti prescrizioni:

1. tutte le attività effettuate presso l'impianto in parola dovranno essere dismesse con l'avvio delle attività previste dalla d.G.R.V. n. 1143/2016 presso l'impianto di Ca' del Bue¹;

Gestione generale dell'impianto

2. la gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 152/2006;
3. la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;
4. la ditta dovrà prestare, entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente atto, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014², la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, la nota provinciale del 13 giugno 2014³ ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti); la polizza fidejussoria dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie;

5. in aggiunta a quanto riportato nel Piano di Sicurezza, la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010⁴ ed eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione e poi con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli

¹Prescrizione V.I.A. n. 7 dell'Allegato A della d.G.R.V. n. 1143/2016.

²Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

³Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁴Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative" (d.G.R.V. n. 242/2010).

aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.

Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al settore Ambiente della Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;

Gestione rifiuti

6. possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti non pericolosi e pericolosi riportati nella Tabella Codici e Attività;
7. i rifiuti conferiti in impianto, come da Tabella Codici e Attività, potranno essere sottoposti alle operazioni di seguito specificate⁵:

R3	Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) ⁶
R12	Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 ⁷
R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
D13	Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 ⁸
D14	Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
D15	Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

8. la capacità massima giornaliera complessiva di gestione dei rifiuti è fissata in 190 Mg/giorno così suddivisi:
 - 20 Mg/giorno per le operazioni D13 e D14;
 - 40 Mg/giorno (comprehensive dei 20 Mg/giorno per le operazioni D13 e D14) per le operazioni D15;
 - 150 Mg/giorno per le operazioni R3;

⁵La descrizione delle attività è fornita dagli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

⁶Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.

⁷In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11.

⁸In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.

9. la quantità massima di rifiuti stoccabili è pari a 340 Mg così suddivisi:
- 140 Mg di rifiuti non pericolosi per le operazioni di smaltimento (D15);
 - 200 Mg di rifiuti non pericolosi per le operazioni di recupero (R13);
10. i riscontri di cui al punto precedente dovranno risultare dalle annotazioni sul registro di carico e scarico secondo quanto previsto dall'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006⁹;
11. la disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;
12. dovrà essere applicata la procedura gestionale sui rifiuti in ingresso, presentata in sede di collaudo e successive modifiche, prevedendo in particolare:
- verifiche con analisi dei rifiuti (merceologica o analitica), fornita dal produttore, almeno al conferimento della prima partita e successivamente, almeno ogni due anni o ad ogni modifica della filiera e/o delle caratteristiche del rifiuto;
 - analisi periodiche delle frazioni recuperate¹⁰;
13. per quanto attiene alle specifiche prescrizioni normative da osservare relative all'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici di cui al d.lgs. n. 100/2011¹¹, vanno rispettate le disposizioni in esso riportate e quelle di cui alle normative in esso citate, a partire dal d.lgs. n. 230/1995 (evidenziandone anche gli articoli 107, 25 e 100), interessando un "esperto qualificato" (vedasi il comma 2 dell'articolo 157 di cui ai suddetti decreti legislativi) per individuare meglio e rispettare gli obblighi previsti di cui sopra, fatta salva l'osservanza della normativa successiva. Si evidenziano in particolare le finalità di tale "sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici" riportate nel d.lgs. n. 100/2011, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione ed evitare la contaminazione dell'ambiente, e le sanzioni penali riportate nel d.lgs. n. 230/1995 sopra citato, previste per il non adempimento degli obblighi stabiliti. In base alla normativa vigente, occorre sempre considerare quanto è ricompreso nei predetti materiali o prodotti, quanto è stato autorizzato o dovrà essere autorizzato da questo Settore (per esempio sull'ubicazione e modalità di stoccaggio e in applicazione della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento) e quanto non rientra eventualmente nelle competenze autorizzative dello stesso;
14. possono essere conferiti in impianto i rifiuti individuati dal codice EER 20.02.03 (*Altri rifiuti non biodegradabili*) e dal sotto gruppo 20.03 (*Altri rifiuti urbani*) a condizione che il conferimento avvenga a seguito della stipula di un'apposita convenzione con i soggetti gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani¹²;

⁹Prescrizione 2 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 4255/2006.

¹⁰Prescrizione 3 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 4255/2006.

¹¹Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici" e s.m.i (d.lgs. n. 100/2011).

¹²Prescrizione 3 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 4255/2006.

15. non è consentito il conferimento in impianto di rifiuti già in stato di putrescibilità e/o odorigeni;
16. i rifiuti identificati con codice EER “voce a specchio”, classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale.
- Qualora le caratteristiche fisiche del rifiuto non permettano l’esecuzione di analisi chimiche, la certificazione analitica potrà essere sostituita da idonea documentazione (es. schede tecniche del prodotto, scheda di sicurezza) attestante l’assenza delle sostanze pericolose così come previsto dalla decisione 2000/532/Ce¹³;
17. la gestione dei rifiuti R.A.E.E. deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 49/2014. Nel particolare la ditta è tenuta a:
- annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (articolo 19, comma 5, del d.lgs. n. 49/2014);
 - assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso mediante l’utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell’Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014);
 - rispettare le prescrizioni operative contenute nell’Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014;
 - assicurare che non venga effettuata alcuna frantumazione delle carcasse;
 - assicurare che il conferimento, la messa in riserva ed il trattamento di R.A.E.E. avvengano esclusivamente nelle aree previste da progetto;
 - assicurare che vengano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
 - conferire i R.A.E.E. pericolosi esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare sugli stessi operazioni di trattamento finalizzate al recupero, ai sensi del d.lgs. n. 49/2014;
18. lo stoccaggio provvisorio, la messa in riserva ed il deposito temporaneo dei rifiuti dovranno essere effettuate in area coperta;
19. le attività di recupero e smaltimento devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nella planimetria agli atti della Provincia di Verona¹⁴; lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti all’interno dei capannoni/aree coperte devono essere effettuati in modo tale da garantire la possibilità, all’occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori dei rifiuti, al fine di

¹³“Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi” e s.m.i. (decisione 2000/532/Ce).

¹⁴Acquisita al n. 61228 del 15 novembre 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

- massimizzare le condizioni di sicurezza dell'impianto, nonché consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;
20. lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti; sono vietati stoccaggio promiscuo e miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro;
 21. potranno essere stoccati nell'area esterna pavimentata un massimo di n. 16 container contenenti rifiuti, nonché i prodotti ottenuti dal processo di recupero (m.p.s), con le modalità previste nei progetti approvati e relative varianti;
 22. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di cui all'articolo 179 del d.lgs. n. 152/2006; scarti e residui derivanti dall'attività di trattamento che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione;
 23. all'interno del capannone, adeguatamente delimitata e segnalata, deve essere predisposta un'area da destinare allo stoccaggio di eventuali parti del carico di rifiuti non conformi (anche rifiuti pericolosi) rinvenute nel corso delle operazioni di selezione e cernita; tale "area emergenze" deve essere adibita esclusivamente alla gestione in sicurezza di detti rifiuti, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo dei rifiuti per il trasporto in impianto;
 24. i rifiuti classificati con codice EER xx.yy.99 possono essere introdotti nell'impianto solo previo assenso della Provincia di Verona alla quale devono essere preventivamente comunicati la specifica tipologia del rifiuto, il processo produttivo di provenienza, nonché le caratteristiche chimico fisiche del rifiuto stesso;
 25. in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2003, è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo;
 26. non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso EER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili con una destinazione di recupero;
 27. i rifiuti conferiti in impianto per la sola messa in riserva (R13) o per il solo deposito preliminare (D15) dovranno essere avviati alle altre operazioni di recupero (da R1 a R12) o smaltimento (da D1 a D14) presso impianti allo scopo autorizzati. Non sono consentiti ulteriori passaggi di sola messa in riserva o di solo deposito preliminare;
 28. non sono ammesse pratiche di cambio codice EER su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto.

Nel caso di rifiuti omogenei per tipologia ma identificati con codici EER diversi potrà essere svolta, codificata come operazione R12/D13, l'attività di pretrattamento vera e propria (accorpamento/raggruppamento) come già definita ai sensi della normativa vigente; in tal caso il rifiuto prodotto dovrà essere codificato con l'appropriato codice EER 1912XY.

È inoltre possibile procedere con l'attività di accorpamento/raggruppamento (codificabile sempre come operazione R12/D14) di rifiuti identificati con il medesimo codice EER ma provenienti da produttori diversi; in tal caso il rifiuto prodotto potrà mantenere il medesimo codice EER identificativo dei rifiuti dai quali è stato originato.

Le operazioni di cui sopra devono essere condotte, sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- applicazione delle migliori tecniche disponibili;
- i singoli rifiuti devono possedere già singolarmente le caratteristiche di idoneità per il destino finale;
- dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006, si deve poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
- in uscita dall'impianto i rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati al recupero/smaltimento definitivo;

29. i piazzali e la pavimentazione interna ed esterna devono essere tenuti costantemente puliti e mantenuti in buono stato; le vie di transito devono essere mantenute pulite, integre, sgombre da qualsiasi materiale e in modo tale da non consentire l'accumulo e il sollevamento di polveri a seguito del passaggio di veicoli o mezzi d'opera;

30. i rifiuti non devono rimanere all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore a 12 mesi;

31. Entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente atto la ditta dovrà aggiornare il Piano di Gestione Operativa come indicato da A.R.P.A.V nella nota del 3 novembre 2020 (prot. 54843): “La parte relativa alla gestione dei prodotti deve essere meglio specificata in relazione al tempo di stoccaggio massimo previsto (o al volume) e alle dimensioni del lotto per le diverse tipologie di EoW esitanti dai processi di recupero”;

32. La ditta dovrà rispettare quanto richiesto da A.R.P.A.V nella nota del 3 novembre 2020 (prot. 54843): “Con riferimento alla dichiarazione di conformità, che viene allegata alle partite di MPS prodotte, si osserva che la stessa dovrà essere predisposta ai sensi di quanto previsto dal DPR 445/2000 e dovrà contenere tutte le informazioni individuate alla lettera e) della Tabella 4.1 delle LG SNPA (analoghe a quelle del DM 24/9/2020) ovvero:

- *Ragione sociale del produttore*
- *Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto*
- *La quantificazione del lotto di riferimento anche adottando un criterio temporale*
- *Riferimenti ai rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti”;*

Rumore

33. la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione prevista dal Comune di Zevio nel Piano di Zonizzazione Acustica vigente;

Emissioni in atmosfera

34. la ditta deve rispettare le prescrizioni contenute nell'Allegato V, Parte I, alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, mettendo in atto apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei rifiuti/materiali;
35. l'attività di trattamento deve svolgersi in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri e la formazione di emissioni maleodoranti;
36. tutti i sistemi di abbattimento emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza, assicurando periodiche operazioni di ordinaria manutenzione al fine di garantirne la corretta funzionalità, provvedendo alla registrazione delle manutenzioni programmate su apposito registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare:
- la data di effettuazione;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;

Emissioni in atmosfera convogliate

37. relativamente alle emissioni in atmosfera generate dai sili di stoccaggio della plastica triturata (per ciascun silos è presente uno sfiato/punto di aspirazione delle polveri le quali sono convogliate in un unico filtro a maniche), come individuate nel progetto approvato, la ditta deve:
- a) rispettare i limiti delle emissioni convogliate, nelle condizioni di esercizio più gravose, riportati nella tabella riassuntiva seguente. I valori limite di emissione in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro (0°C e 101,3 kPa):

Camino						
N°	Altezza [m]	Portata di esercizio [Nm ³ /h]	Fase produttiva	Sistema di abbattimento	Inquinante	Concentrazione [mg/Nm ³]
E1	6	7'235	triturazione	filtro a maniche	polveri	10

- b) applicare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite previsti nell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006. Il numero dei prelievi nel campionamento manuale è di tre per ciascuna misura e il calcolo del valore di emissione si intende riferito alla media delle tre letture. Il tempo di campionamento di norma deve essere ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose¹⁵. Utilizzare i metodi di campionamento, analisi e criteri richiamati nelle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM, EPA, NIOSH riportate nel sito istituzionale ARPAV della Regione del Veneto (sito

¹⁵Possono essere adottati tempi diversi, nei casi previsto nel manuale UNICHIM 158. In generale i tempi di prelievo diversi sono ammessi qualora previsto da norme di legge o per motivi tecnici.

<http://ippc.arpa.veneto.it>) oppure altri metodi equivalenti;

- c) effettuare le analisi periodiche alle emissioni con frequenza semestrale al camino E1, conservando i risultati dei campionamenti analitici presso l'impianto produttivo e tenendo gli stessi a disposizione degli organi di controllo. Nel caso la ditta sia impossibilitata a concludere il procedimento di rilevazione analitica delle emissioni entro il periodo indicato, deve darne motivata comunicazione al settore Ambiente della Provincia di Verona;
- d) trasmettere i risultati analitici, se richiesti dalla Provincia di Verona, entro le 24 ore successive alla richiesta;
- e) dotare il camino sottoposto ad analisi periodiche (camino n. E1):
- di adeguate strutture fisse¹⁶ di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008¹⁷ ed alla appendice A della Norma UNI EN 13284-1¹⁸;
 - di una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
 - di apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche UNI EN 15259:2008 - UNI ISO EN 16911-1,2:2013, in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi)¹⁹;

Scarichi idrici

38. tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti quali punti per il campionamento degli scarichi;

Scarichi idrici in acque superficiali

39. lo scarico delle acque trattate e lo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia devono avvenire nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006, "Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo", e garantendo l'assenza delle sostanze elencate al punto 2.1 dello stesso Allegato;

¹⁶Per altezza del punto di prelievo non superiori a 5 metri, possono essere utilizzate strutture, tipo ponti a torre su ruote, costruite in conformità alle norme di sicurezza, con piattaforma di lavoro di almeno 2 metri quadri.

¹⁷Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. (d.lgs. n. 81/2008).

¹⁸In particolare, la piattaforma di lavoro permanente deve avere un'area adeguata, generalmente non minore di 5 m², essere in grado di sostenere un carico concentrato di almeno 400 kg, avere corrente intermedio (di altezza circa 0,5 m), corrimano (di altezza minima di 1 m) e fiancate di supporto verticali (circa 0,25 m), avere dei corrimano con catene rimovibili sulla parte superiore delle scale di accesso o cancelli con chiusura automatica, punto di ancoraggio per imbracatura di sicurezza degli operatori, e, se necessario, illuminazione artificiale e dispositivi per il sollevamento delle apparecchiature.

¹⁹I tronchetti di prelievo devono essere posti in un tratto rettilineo del camino pari a 5 Ø a monte e a valle di qualsiasi deformazione del condotto, essere ubicati tra 120-170 cm sopra la piattaforma di lavoro, avere una lunghezza di almeno 100 mm, un diametro di 4" (pollici), filettatura gas e tappo a vite.

40. deve essere sempre garantito il trattamento delle acque di dilavamento nell'arco di tempo delle 48 ore successive all'evento meteorico;
41. lo scarico deve essere bloccato in caso di anomalie o totale interruzione nel funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue e della rete di raccolta;
42. la ditta deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Verona e ad A.R.P.A.V. ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici, ed ogni guasto che abbia a verificarsi nell'impianto di trattamento e nella rete di raccolta;
43. la ditta deve richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora lo stesso presenti caratteristiche qualitative diverse rispetto a quelle autorizzate o, qualora le caratteristiche rimangano invariate, darne comunicazione a seguito di ampliamento e/o ristrutturazione dell'insediamento e/o dell'impianto di depurazione, nonché per trasferimento della gestione o proprietà dell'attività;
44. la ditta deve effettuare, servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi dello scarico delle acque trattate con cadenza quadrimestrale e l'analisi dello scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia con cadenza semestrale. I referti analitici, con indicati i valori almeno dei parametri
pH, materiali grossolani, Solidi Sospesi Totali, COD, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, Ferro, Rame, Piombo, Zinco, Fosforo totale
dovranno essere mantenuti a disposizione del personale di vigilanza;

Programma di Controllo

45. il Programma di Controllo è soggetto a revisione a cura del Responsabile del PC in occasione di ogni nuovo rilascio di autorizzazione all'esercizio o a modifiche significative dell'impianto, delle sue modalità di gestione o della situazione ambientale nonché a seguito di indicazioni delle autorità di controllo;
46. entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente atto, la ditta dovrà presentare alla Provincia di Verona la revisione del Programma di Controllo;
47. le relazioni tecniche periodiche devono riportare, in premessa, la specificazione delle autorizzazioni vigenti e, in conclusione, l'elencazione dettagliata delle eventuali non conformità rilevate nel periodo di riferimento, unitamente alle relative azioni correttive e preventive attuate; va applicato quanto stabilito dalla normativa vigente in merito ai metodi di prelievo, trasporto, conservazione ed analisi dei campioni prelevati per i quali vanno osservate le autorizzazioni rilasciate e la normativa vigente;
48. i rapporti periodici tecnici e non tecnici del Responsabile del Piano di Controllo devono essere trasmessi con le modalità e le periodicità previste nei provvedimenti provinciali e/o deliberazioni regionali vigenti²⁰.

²⁰Determinazione del dirigente del settore Ecologia n. 922/06 del 13 febbraio 2006; determinazione del dirigente del settore Ecologia n. 7380/06 del 28 dicembre 2006; determinazione del dirigente del settore Ecologia n. 4143/07 del 30 luglio 2007; determinazione del dirigente del settore Ambiente n. 6468/09 del 24 novembre 2009; deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010.

Tabella Codici EER ed Attività

codice EER	descrizione	operazioni di smaltimento	operazioni di recupero	riferimenti normativi per attività di recupero R3
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	D13-D14-D15	R3-R12-R13	p.to 6.1.3 e 6.1.4 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
02 01 10	rifiuti metallici	D13-D14-D15	R12-R13	/
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (alimentari "secchi" scaduti)	/	R12-R13	/
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (alimentari "secchi" scaduti)	/	R12-R13	/
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (alimentari "secchi" scaduti)	/	R12-R13	/
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (alimentari "secchi" scaduti)	/	R12-R13	/
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (alimentari "secchi" scaduti)	/	R12-R13	/
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	D13-D14-D15	R12-R13	/
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	D13-D14-D15	R12-R13	/
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D13-D14-D15	R12-R13	/
03 03 01	scarti di corteccia e legno	/	R12-R13	/
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	D13-D14-D15	R12-R13	/
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	/	R3-R12-R13	DM n. 188 del 22/9/2020
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura)	D13-D14-D15	R12-R13	/
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	D13-D14-D15	R12-R13	/
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	D13-D14-D15	R12-R13	/
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	D13-D14-D15	R12-R13	/
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	D13-D14-D15	R12-R13	/
07 02 13	rifiuti plastici	D13-D14-D15	R3-R12-R13	p.to 6.2.3 e 6.2.4 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	D13-D14-D15	R12-R13	/
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	D13-D14-D15	R3-R12-R13	UNI EN 643 ¹

¹Parere A.R.P.A.V. del 3 novembre 2020 prot. 54843: "Il EER 090108 come specificato dalla ditta, è riconducibile esclusivamente agli sfridi cellulósici prodotti dalle aziende dell'industria fotografica. Tali rifiuti si possono considerare compatibili con il processo di recupero e con le caratteristiche finali del prodotto ottenuto poiché differiscono dagli altri solo per la diversa origine del processo produttivo ma non per le caratteristiche qualitative merceologiche"

codice EER	descrizione	operazioni di smaltimento	operazioni di recupero	riferimenti normativi per attività di recupero R3
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	D13-D14-D15	R12-R13	/
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	D13-D14-D15	R12-R13	/
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	D13-D14-D15	R12-R13	/
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	D13-D14-D15	R12-R13	/
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	D13-D14-D15	R3-R12-R13	p.to 6.2.3 e 6.2.4 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	D13-D14-D15	R3-R12-R13	DM n. 188 del 22/9/2020
15 01 02	imballaggi in plastica	D13-D14-D15	R3-R12-R13	p.to 6.1.3 e 6.1.4 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
15 01 03	imballaggi in legno	D13-D14-D15	R12-R13	/
15 01 04	imballaggi metallici	D13-D14-D15	R12-R13	/
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	D13-D14-D15	R12-R13	/
15 01 06	imballaggi in materiali misti	D13-D14-D15	R3-R12-R13	DM n. 188 del 22/9/2020
15 01 07	imballaggi in vetro	D13-D14-D15	R12-R13	/
15 01 09	imballaggi in materia tessile	D13-D14-D15	R12-R13	/
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	D13-D14-D15	R12-R13	/
16 01 03	pneumatici fuori uso	D13-D14-D15	R12-R13	/
16 01 17	metalli ferrosi	/	R12-R13	/
16 01 18	metalli non ferrosi	/	R12-R13	/
16 01 19	plastica	/	R3-R12-R13	p.to 6.2.3 e 6.2.4 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
16 01 20	vetro	/	R12-R13	/
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	D13-D14-D15	R12-R13	/
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	D13-D14-D15	R12-R13	/
17 01 03	mattonelle e ceramiche	D13-D14-D15	R12-R13	/
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	D13-D14-D15	R12-R13	/
17 02 01	legno	D13-D14-D15	R12-R13	/
17 02 02	vetro	D13-D14-D15	R12-R13	/
17 02 03	plastica	D13-D14-D15	R3-R12-R13	p.to 6.1.3 e 6.1.4 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
17 04 04	zinco	D13-D14-D15	R12-R13	/
17 04 05	ferro e acciaio	D13-D14-D15	R12-R13	/
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	D13-D14-D15	R12-R13	/

codice EER	descrizione	operazioni di smaltimento	operazioni di recupero	referimenti normativi per attività di recupero R3
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	D13-D14-D15	R12-R13	/
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	D13-D14-D15	R12-R13	/
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	D13-D14-D15	R12-R13	/
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	D13-D14-D15	R12-R13	/
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	D13-D14-D15	R12-R13	/
19 12 01	carta e cartone (relativo solo ai rifiuti provenienti da selezione di raccolte differenziate di rifiuti urbani e speciali)	D13-D14-D15	R3-R12-R13	DM n. 188 del 22/9/2020
19 12 02	metalli ferrosi	D13-D14-D15	R12-R13	/
19 12 03	metalli non ferrosi	D13-D14-D15	R12-R13	/
19 12 04	plastica e gomma	D13-D14-D15	R3-R12-R13	p.to 6.1.3 e 6.1.4 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
19 12 05	vetro	D13-D14-D15	R12-R13	/
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	D13-D14-D15	R12-R13	/
19 12 08	prodotti tessili	D13-D14-D15	R12-R13	/
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	D15	R13	/
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 (limitatamente a rifiuti non putrescibili)	D14-D15	R12-R13	/
20 01 01	carta e cartone	D13-D14-D15	R3-R12-R13	DM n. 188 del 22/9/2020
20 01 02	vetro	D13-D14-D15	R12-R13	/
20 01 10	abbigliamento	D13-D14-D15	R12-R13	/
20 01 11	prodotti tessili	D13-D14-D15	R12-R13	/
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	D13-D14-D15	R12-R13	/
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	D13-D14-D15	R12-R13	/
20 01 39	plastica	D13-D14-D15	R3-R12-R13	p.to 6.1.3 e 6.1.4 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
20 01 40	metallo	D13-D14-D15	R12-R13	/
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	D13-D14-D15	R12-R13	/
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	D13-D14-D15	R12-R13	/
20 03 02	rifiuti dei mercati	D13-D14-D15	R12-R13	/
20 03 07	rifiuti ingombranti	D13-D14-D15	R12-R13	/